COMUNE di VALENZA

Provincia di Alessandria

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Verbale n. 5 del 30/03/2022

L'Organo di revisione, composto dal dott. Marco Scazzòla (presidente), dal dott. Alberto De Gregorio (componente) e dal dott. Alessandro Chiri (componente), nominato con delibera consigliare n. 62 del 25/11/2021, si è riunito giorno 30 marzo 2022, in videoconferenza per redigere

il Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata al Collegio in data 24 marzo 2022, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) ed i suoi allegati;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art, 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

RILEVATO

che con la proposta di delibera viene apportata una modifica sostanziale al precedente Regolamento derivante dalla necessità di procedere con :

- 1) stralcio dei riferimenti all'Imposta Unica Comunale (IUC) abrogata dal 1º gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1 commi 738 e 780 della Legge 160/2019;
- 2) modifica delle definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali ai sensi di quanto disposto rispettivamente dalla lettera b-ter) comma 1 art. 183 D. Lgs. 152/2006, introdotta dall' art. 1, comma 9, lett. a), D. Lgs. 116/2020, e dall'art. 184 comma 3 D. Lgs. 152/2006, modificato dall' art. 1, comma 10, lett. b), D. Lgs. 116/2020;
- 3) stralcio dei riferimenti alla categoria dei rifiuti assimilati in forza dell'introduzione della lettera b-ter) che individua una nuova definizione di rifiuti urbani (riportati nell'Allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006) prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'Allegato L-quinquies al D. Lgs. 152/2006 sostituendo la precedente categoria di rifiuti assimilati;
- 4) stralcio del riferimento ai criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani disposti con D.G.R. 47/14763 alla luce di quanto stabilito dall'art. 1 comma 24 del D. Lgs. 116/2020 che ha abrogato la lettera g) comma 2 art. 198 D. Lgs. 152/2006, prevedendo quindi, a decorrere dal 1º gennaio 2021, una assimilazione ex lege basata esclusivamente sui criteri qualitativi, ossia in riferimento alle tipologie di rifiuti elencate nell'allegato L-quater al D. Lgs. n. 152/2006;
- 5) modifica della percentuale di detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e rifiuti urbani: al fine di prevedere una tassazione quanto più aderente possibile all'effettivo conferimento di rifiuti al pubblico servizio, si ritiene opportuno incrementare la percentuale di abbattimento della superficie imponibile, dal 10% al 25%, delle utenze non domestiche per le quali non sono individuate puntualmente le superfici caratterizzate da una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali (es. macellerie, ambulatori medici);
- 6) introduzione della disciplina di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif e relativo allegato A (MTR- 2) che sostituisce le precedenti disposizioni previste dal D.P.R. 158/1999 per la predisposizione del Piano finanziario TARI;
- 7) introduzione del riferimento alla disciplina di cui alla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif;
- 8) individuazione di un criterio univoco per la classificazione delle utenze non domestiche alle quali viene attribuita la categoria TARI sulla base dell'attività effettivamente svolta; l'utilizzo del codice ATECO dell'attività viene mantenuto solo nei casi in cui non sia possibile identificare oggettivamente la destinazione d'uso delle superfici;

- 9) introduzione dell'esclusione dal tributo giornaliero, in forza dell'art. 1 comma 838 L. 160/2019, delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- 10) modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui all'articolo 1 comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato TARI per l'abitazione posseduta dai cittadini dell'Unione Europea titolari di pensione (prima disciplinato dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014);
- 11) introduzione della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. lgs. 152/2006 relativa alla facoltà di fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta che avviano a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti esterni;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1º gennaio 2022;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il Regolamento consente il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della completezza;
- del rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- della coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che è rispettata la congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di 34 articoli ed un allegato, raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

Torino-Pinerolo, li 30.03.2022

L'Organo di Revisione

Dott. Scazzola Marco (Presidente)

Dott.Alberto De Gregorio (Componențe)

Dott. Alessandro Chiri (Componente)